



Azienda Servizi Pubblici S.p.A.

**Capitolato
Polizza di Assicurazione
della
*RESPONSABILITA' CIVILE
verso TERZI (R.C.T.)
e
RESPONSABILITA' CIVILE
verso PRESTATORI d'OPERA (R.C.O)*
2018**

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

Lotto 1

DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

POLIZZA

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

CONTRAENTE

Azienda Servizi Pubblici Spa denominato anche Ente

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché irappresentanti legali i dipendenti, prestatori d'opera nonché tutti coloro che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato.

SOCIETA'/IMPRESA

L'impresa assicuratrice.

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro.

PREMIO

La somma dovuta alla Società.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

SUBAPPALTATORE

La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte delle attività.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante, sia in sede che verso terzi, per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

In particolare quella svolta in qualità di Società per Azioni a capitale misto pubblico-privato (che opera attualmente nei settori: Farmacie pubbliche, Istituti per Trattamenti Estetici non soggetti a controllo medico, Mense Scolastiche, Servizio Scuolabus, Gestione di Asili Nido, Servizio di Assistenza ai minori portatori di Handicap, Servizio di Accoglienza e Assistenza degli immigrati, Servizio di Pulizie e Servizio Pubblicità e Affissioni) per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per i trattamenti Estetici la garanzia non comprende i danni derivanti dalla iniezione sottocutanea di prodotti in genere (Es. Silicone, Collagene, Botulino, etc.)

La Contraente può cedere a terzi od ad altri Enti, in tutto od in parte, le attività assicurate. Resta convenuto che in tal caso la garanzia opera per la Responsabilità Civile che possa ricadere sulla Contraente a qualunque titolo, per fatti commessi o subiti, nell'esecuzione delle attività demandate.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 01

PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

Art. 02

PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELLA GARANZIA E DURATA DEL CONTRATTO

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza, altrimenti la garanzia si intende priva di efficacia dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del novantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente successive stabilite.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, la Società dà atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante tutto il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18-01-2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art.3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata. Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro i sessanta giorni dopo quello della scadenza. Se il Contraente non paga le rate successive entro tali termini l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 03

FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Territoriale della Società oppure all'Agenzia o al Broker a cui è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 04

VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Art. 05**BUONA FEDE**

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave) fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 06**DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE**

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare il mancato pagamento del danno od un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 C.C.

Art. 07**DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato (art.1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 08**ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

Art. 09**FORO COMPETENTE**

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 10**RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

Art. 11**ESTENSIONE TERRITORIALE**

L' assicurazione RCT vale per i danni che avvengono nei paesi dell'Unione Europea.
L' assicurazione RCO vale per tutto il mondo.

Art. 12**DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto di assicurazione decorrere dalle ore 24:00 del *31/03/2018* alle ore 24:00 del *31/03/2020*.

Art. 13 | **MASSIMALI DI GARANZIA**

I massimali di assicurazione, distinti per i singoli rischi, sono indicati nell'Allegato "MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA".

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate queste ultime oltre due anni dalla scadenza dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate unico sinistro.

Art. 14 | **ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio viene anticipato in base ai tassi da applicarsi sul fatturato preventivato, espressamente indicato nell'Allegato.

Art. 15 | **REGOLAZIONE E CONGUAGLIO PREMIO**

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato alla presente polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società l'importo del fatturato al netto delle imposte; il calcolo del premio di regolazione verrà effettuato utilizzando il tasso indicato nell'Allegato.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla relativa comunicazione sia dal Contraente che dalla Società. Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al Contraente a mezzo lettera raccomandata; trascorso detto termine la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 16 | **ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. Nel caso che esista altra copertura assicurativa per lo stesso rischio, la Società risponde per l'intero del danno da risarcire fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti previsti dalla presente polizza.

Art. 17 | **SINISTRI PRECEDENTI**

L'Assicurato è dispensato dalla dichiarazione relativa ai danni precedenti.

Art. 18 | **INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Tra le parti si conviene che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, previste dalla presente polizza, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 19 | **DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

In caso di sinistro, in deroga dell'Art.1913 C.C., l'Assicurato deve dare avviso scritto, alla Società o al Broker a cui è assegnata entro 90 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza. L'avviso deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli elementi di prova utili per la difesa se la Società lo richiede;

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni e in caso di richieste di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti e loro aventi diritto, nonché le richieste di surroga da parte dell'Inail e/o dell'Inps ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 e della legge 12 Giugno 1984 n.222. Tale denuncia deve essere fatta entro 15 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, il Contraente deve darne avviso alla Società o al Broker appena ne abbia notizia trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguarda la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile; analogamente ai punti di cui sopra si procede per le responsabilità derivanti al D.Lgs. n. 81/2008 e per tutte le altre responsabilità assicurate con il presente contratto.

Art. 20

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente al 50%. La Società non riconosce spese sostenute dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o concordati con essa e non risponde di multe o ammende. In riferimento alle vertenze legali che danno origine ad un procedimento giudiziario la Società interverrà nel giudizio costituendosi anche in nome e per conto dell'Ente Assicurato che provvederà a fornire giusta delega direttamente al Legale incaricato dalla Società. La Società, dopo aver ricevuto dall'Ente Assicurato la comunicazione che questi è stato citato in un giudizio, entro e non oltre 30 giorni comunicherà all'Ente stesso il nominativo del Legale incaricato della gestione della vertenza a cui dovrà essere inviata la predetta delega.

L'Ente Assicurato dovrà inviare, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento una copia dell'atto di citazione alla Società (o al broker incaricato) e in seguito tutta la documentazione relativa alla vertenza che sarà richiesta dalla Società collaborando con il Legale incaricato.

La Società potrà rifiutarsi di costituirsi nel giudizio in nome e per conto dell'Ente Assicurato, comunicando in forma scritta all'Ente, almeno 50 giorni prima del giorno della prima udienza fissato nell'atto di citazione, le motivazioni del rifiuto.

Art. 21

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'Art 1916 del C.C. nei confronti:

- degli Amministratori;
- dei Dipendenti del Contraente/Assicurato;
- di tutte le persone che non hanno un rapporto di dipendenza e di cui si avvale il Contraente/Assicurato nello svolgimento delle proprie attività, salvo il caso in cui il danno siano stato cagionato con dolo.

Art. 22

COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora la Compagnia aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'Istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che la Compagnia delegataria deroghi all'Art. 1911 C.C., rispondendo cioè in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

Art. 23**BROKER**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale egiuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da partedella Società;

- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;

-che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale societàoassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma delmedesimo articolo;

- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordivigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il brokertrasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente commaè efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.

- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta,siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. "Pagamento del premio";

-che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, sia remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o modificati e/o prorogati e/o riformati e/o sostituiti i contratti.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni casorappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e andrà assorbita dalla Società nella componente dicosto, altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verràtrattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione.

-che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto delContraente/Assicurato dal Broker;

-che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società

in qualunque momento del rapporto.

-Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 24**OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

Con periodicità trimestrale l'Impresa s'impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni, i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il numero di sinistri denunciati, pagati e riservati, con l'indicazione analitica - per ogni sinistro - dei relativi importi.

Art. 25**RECESSO DAL CONTRATTO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non

COISO.

CLAUSOLE VESSATORIE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 2 – Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

Art. 3 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Art. 6 – Dichiarazioni inesatte del contraente

Art. 7 – Diminuzione del Rischio

Art. 9 - Foro competente

Art. 15 - Regolazione e conguaglio premio

Art. 16 – Altre Assicurazioni

Art. 17 – Sinistri precedenti

Art. 18 – Interpretazione del contratto

Art. 19 – Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato

Art. 21 – Rinuncia alla Rivalsa

Art. 23 – Broker

Art. 24 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Art. 25 – Recesso dal contratto

L'Impresa

Il Contraente

_____, ____/____/____

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

Art. 26

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, ancorché gravemente colposo, verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C..

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art.14 della Legge 12 giugno 1984 n.22 .

B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI - I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni, comprese le malattie professionali, riconosciute dall'INAIL o ritenute tali dalla Magistratura, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- 2) ai sensi tutti del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124.

L'assicurazione si intende prestata anche a favore dei prestatori di lavoro temporaneo ai sensi della Legge 24.06.97 n. 196 per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza e di coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti ecc.) che prestano attività presso l'Assicurato per l'addestramento, corsi di formazione professionale, studi, prove e quant'altro.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria dell'I.N.A.I.L. inviati all'estero saranno considerati Terzi qualora l'I.N.A.I.L. non riconosca la propria copertura assicurativa.

Si conviene tra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL e/o l'INPS di parte dei dipendenti dell'Assicurato per colpa, errore, dimenticanza o inesatta interpretazione delle norme vigenti al riguardo.

La garanzia sia per la R.C.T che per la R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite sia dall'INPS che dall'INAIL a norma di legge.

MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione delle malattie professionali si riferisce esclusivamente alle malattie riconosciute come tali dall'INAIL, escluse, comunque, la silicosi e l'asbestosi.

Questa assicurazione esplica i suoi effetti alla condizione tassativa che le malattie insorgano e si

manifestino in data posteriore alla stipulazione del contratto e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Questa assicurazione non vale per le malattie professionali che si manifestino o che siano denunciate dopo 18 mesi dalla data di cessazione della polizza o del rapporto di lavoro.

Per questa estensione, il massimale indicato nella Specifica per la garanzia R.C.O. rappresenta la massima esposizione della Compagnia per più danni manifestatisi nello stesso periodo annuo di assicurazione.

Questa garanzia non vale per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

Art. 27

PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei prestatori di lavoro, di cui alla lettera b) dell'Art.26, per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O. (Art.26 lettera b).

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi:

- qualora subiscano il danno quando non sono in servizio
- per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- i Rappresentanti Legali, i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e i Revisori dei conti;
- il personale dipendente non soggetto all'I.N.A.I.L.;
- gli appartenenti ad altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
- gli Amministratori, sindaci e dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato o nelle quali l'assicurato partecipa;
- i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo;
- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
- il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- le persone non dipendenti dell'Assicurato che, a qualsiasi titolo, svolgano attività per conto dell'Assicurato;

Sono parificati a tutti gli effetti ai Dipendenti, a titolo esemplificativo e non limitativo, i terzi che partecipano occasionalmente ai lavori, i collaboratori (quali medici, consulenti, professionisti, personale medico e paramedico e tirocinanti di qualsiasi tipo) che svolgono comunque funzioni di carattere continuativo o temporaneo o sporadico o per conto del Contraente o comunque all'interno dei locali del Contraente medesimo.

Art. 28

RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

a) Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti per ordine e per conto

dell'Assicurato stesso.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

b)Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi, compresi quelli utilizzati per il trasporto, sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di € 250,00=, ovvero della maggior franchigia prevista all'art. 30 del presente capitolato.

c) Veicoli dei dipendenti

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, amministratori e/o Terzi, con esclusione del furto, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di € 250,00=, ovvero della maggior franchigia prevista all'art. 30 del presente capitolato.

d)Mense/Insegne/Fiere/Vigilanza/Cani da guardia

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, dalla partecipazione a mostre e fiere, dalla esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non, dalla proprietà di cani da guardia.

Compreso l'eccesso di legittima difesa.

e)Carrelli e Macchine Operatrici

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici esclusi comunque i rischi derivanti dalla circolazione dei mezzi stessi.

f)Installazione e/o Manutenzione

La garanzia comprende i danni derivanti a cose e veicoli, anche di dipendenti e amministratori, nell'ambito di esecuzione dei lavori di costruzione, posa in opera e di manutenzione di opere ed impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

g) R.C. da Committenza lavori

Per i lavori ceduti in appalto da parte del Contraente, resta stabilito che è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sul Contraente stesso, per danni cagionati a terzi dagli appaltatori, subappaltatori, loro dipendenti e cottimisti, durante l'esecuzione di detti lavori.

h) Appaltatori, Subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite dei massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i suappaltatori, ed i loro dipendenti e cottimisti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale. La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

i) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro

indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500,00 (millecinquecento/00) nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

l) Danni alle cose di terzi

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni danneggiato, ovvero della maggior franchigia prevista all'art. 30 del presente capitolato. Il massimo risarcimento per ciascun periodo assicurativo annuo non potrà comunque superare l'importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00).

m) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis, - 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata con una franchigia per ogni sinistro di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni danneggiato, ovvero della maggior franchigia prevista all'art. 30 del presente capitolato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque fino a concorrenza di € 1.600,00 (milleseicento/00) per danneggiato ma con il limite di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun periodo assicurativo annuo.

n) Responsabilità Civile personale dei Dipendenti

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale dei Dipendenti e di tutte le persone che non hanno un rapporto di dipendenza e di cui si avvale il Contraente/Assicurato nello svolgimento delle proprie attività, salvo il caso in cui il danno siano stato cagionato con dolo, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti di tale estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P..

Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

o) Responsabilità da Incendio

La garanzia vale per la responsabilità civile dell'assicurato per danni da incendio, causati a Terzi, di cose di sua proprietà o da lui detenute.

Questa estensione di garanzia è prestata in eccedenza rispetto ad analoghe coperture assicurative prestate con polizza incendio alla partita ricorso Terzi. Se non esiste detta analoga copertura, questa estensione verrà prestata con una franchigia del 10% e con un massimo indennizzo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

p) Proprietà e/o conduzione di cose in genere

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, recinzioni, cancelli elettrici, strade private, pertinenze, dipendenze, antenne radiotelevisive, insegne, container, prefabbricati, parcheggi, parchi e giardinie anche con alberi di alto fusto, gabinetti, servizi igienici, orologi, sirene compresi tutti i relativi impianti fissi, macchinari e i lavori di sorveglianza, pulizia, riscaldamento, lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. Qualora questi ultimi vengano ceduti in appalto vale quanto stabilito nell'estensione R.C. Committenza.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli

immobili oggetto della copertura.

Inoltre, l'assicurazione è prestata per la R.C. derivante dalla proprietà, uso e installazione, di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati; officine meccaniche, falegnamerie, laboratori di analisi, impianti di lavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture, depositi di carburanti ed attrezzature usate per uso dell'Ente.

A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i danni prodotti da rigurgito di fogna e spargimento di acqua. Relativamente ai danni da bagnamento e spargimento di acqua, la garanzia viene prestata con il limite di € 50.000,00 (cinquantamila/00);

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.

q) Gestione scuole e attività varie

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla gestione ed esercizio di scuole di qualsiasi grado, gli asili nido, le scuole materne, colonie estive, invernali ed elioterapiche, centri di educazione del tempo libero, centri per handicappati, centri di assistenza sociale, per l'infanzia, ambulatori e servizi sanitari in genere, il tutto ancorché gestito da terzi nel qual caso la garanzia opera per la committenza di tali attività. La presente assicurazione deve intendersi valida anche per la R.C. derivante dalla gestione, organizzazione e l'accompagnamento, inclusa la vigilanza, degli anziani, degli handicappati o dei minori presso propri istituti o strutture alberghiere, compreso i danni causati per fatto delle persone stesse.

La garanzia vale anche per la R.C. personale degli addetti e degli animatori e della committenza (art. 2049 C.C.) per tutte le attività inerenti alla gestione e alla conduzione per conto dell'Assicurato dalle suindicate strutture.

r) Inquinamento accidentale

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, unicamente se causati da rottura accidentale di impianti e/o condutture. La garanzia viene prestata con scoperto del 10%, con un massimo di € 100.000,00 (centomila/00), per un massimale per evento e anno assicurativo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

s) R.C. Attività ricreative dei dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla organizzazione turistica, ricreativa, dopolavoristica e al partecipazione a convegni e corsi di formazione, a favore dei propri dipendenti, personale non dipendente di cui egli si avvalga e particolari categorie di assistiti (handicappati, invalidi, anziani, etc.).

t) R.C. Gestione mense

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla distribuzione di alimenti e bevande anche a mezzo di distributori automatici di proprietà di terzi e dalla gestione di mense e/o spacci anche all'interno delle strutture dell'Assicurato, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio.

u) Uso e detenzione di strutture, macchinari e impianti

La copertura assicurativa si estende alla Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le

attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età.

v) Concorsi e seminari

L'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi.

z) Uso di veicoli

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autoveature immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autoveature per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

La garanzia è prestata con il massimo di €.500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro e per anno;

aa) R.C. smercio prodotti in genere

Responsabilità Civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici, per trattamenti estetici ed i galenici

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro due anni dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

ab) Estensione garanzia RCT/RCO a lavoratori autonomi

La garanzia RCT/O prestata con la presente polizza, si estende ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale), ai lavoratori parasubordinati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei seguenti termini:

a) Tali prestatori d'opera sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato, in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia responsabile civilmente ai sensi di legge l'Assicurato o personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art.2049 c.c., e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia RCO prestata in polizza. E' comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art.1916 C.C.;

b) Sono compresi i danni provocati da tali prestatori d'opera a terzi e/o dipendenti dell'assicurato;

c) La garanzia è valida in quanto gli emolumenti lordi percepiti da tali prestatori d'opera vengano comunicati alla società ai fini del calcolo del premio insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dell'assicurato;

d) In caso di corresponsabilità fra l'assicurato, il suo personale ed i prestatori d'opera qui assicurati per lo stesso sinistro, il massimale resta comunque unico.

ac) R.C.TD.Lgs81/2008, D.Lgs 494/96, L. 109/94 e 163/2006 e ss.mm.ii.

Responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni; "Responsabile unico del Procedimento" ai sensi della Legge n°109/1994, 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia è prestata in relazione alle garanzie di polizza di cui alla lettera A) dell'Art.26.

ad) Trasporto e consegna merci

La garanzia si intende estesa alla effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e rifornimenti di merci e materiali.

ae) Squadre antincendio

La garanzia si intende estesa alle attività di squadre antincendio organizzate e composte da Dipendenti dell'Assicurato.

Art. 29

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente ed iscritte all'I.N.A.I.L., subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni alla persona e fatto salvo quanto disposto all'Art. 26 lett. B.

Salvo quanto diversamente disciplinato o parzialmente abrogato dal presente capitolato speciale l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- b) derivanti da uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- c) da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
- e) conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, purché esso non sia avvenuto accidentalmente.
- f) Danni da furto;
- g) Di cui l'assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783,1784, 1785bis e 1786 del C.C., salvo quanto disposto alla lettera "m" dell'Art. 28;
- h) provocati da persone non dipendenti dell'assicurato e di cui questi si avvalga nell'esercizio dell'attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati;
- i) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni; nonché a quelle che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate,;
- j) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori e a quelle trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- k) cagionati a macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- l) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati.

L'assicurazione RCT quanto quella RCO non comprendono i danni:

- m) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di esplosivi;
- n) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto o l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque

- forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- o) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e /o campi elettromagnetici.

Art. 30**FRANCHIGIA**

Resta convenuto che per ogni sinistro indennizzato resterà a carico del Contraente l'importo di € _____,00 (_____/00) a titolo di franchigia.

Salvo quanto disposto al precedente comma la Compagnia pagherà tutti i sinistri senza trattenere ai danneggiati la franchigia prevista dal contratto ed il Contraente rimborserà mensilmente alla Compagnia, dietro formale richiesta da parte della stessa, l'importo delle franchigie anticipate ai danneggiati. Resta inteso che per i danni che siano stati liquidati con un importo inferiore alla franchigia verrà rimborsato tale importo.

Art. 31**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Le parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia allastazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Il Contraente

La Società
